

# TRIBUNALE DI PERUGIA

## TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. 5965 /2022

### DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla sig. ra Fiorucci Sandrina ( C.F. FRCSDR41B59G618Y) ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Corciano;
- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento; in proposito si osserva che il defunto sig. Gianfranco Faina, marito della ricorrente, gestiva nella forma di impresa familiare un'attività alberghiera e di ristorazione sita in Corciano Fraz. Mantignana via Gutemberg n. 18, esercitata nella struttura immobiliare di cui i coniugi erano comproprietari e che il debito della ricorrente deriva essenzialmente dalle garanzie fideiussorie prestate in favore del coniuge, con il quale collaborava nello svolgimento dell'attività alberghiera;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14*ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
  - a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
  - b) non ha fatto personalmente ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012, non ostando all'ammissione alla procedura la presentazione di analoga procedura quale coerede con beneficio di inventario di Faina Gianfranco, trattandosi di procedura – pendente al n. 7468/2021 R.G. V. G. - che riguarda il patrimonio separato del defunto;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
- alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14*ter* comma 3 L. 3/2012, , in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che i debitori abbiano compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);

- rilevato che la debitrice mette a disposizione dei creditori l'intero patrimonio ed in particolare i diritti di ½ dell'immobile utilizzato per l'attività alberghiera e di ristorazione e già assoggettato, per gli altri diritti di ½, alla procedura di liquidazione del patrimonio relativo all'eredità beneficiata del defunto Gianfranco Faina, che comprende anche l'azienda alberghiera,

.- rilevato che i limiti di cui all'art. 14 ter comma 6 lett. b possono essere stabiliti in euro 1.150,00 mensili la somma occorrente per il proprio mantenimento, in conformità a quanto verificato dall'OCC, tenuto conto dell'età e delle spese mediche e di assistenza cui la ricorrente deve fare fronte;

- ritenuto che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali, ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva, e ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall., cosicché il liquidatore – che è opportuno nominare nella persona del professionista già nominato per la procedura di liquidazione del patrimonio dell'eredità beneficiata degli Eredi Faina - potrà subentrare nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e potrà, salva la separazione delle rispettive masse attive e passive, porre in vendita l'intera proprietà, formata dalle due quote che la compongono ed anche cedere l'intero complesso aziendale costituito dai beni mobili ed immobili ove ciò presumibilmente realizzi una maggior soddisfazione per i creditori;

**P.Q.M.**

**DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Fiorucci Sandrina (C.F. FRCSDR41B59G618Y)

**NOMINA**

liquidatore il dott. Giuseppe Siciliano, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f.

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura);

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale nonché la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore ;

FISSA

in € 1.150,00 mensili al netto delle eventuali imposte la somma occorrente al debitore per il mantenimento suo e della famiglia;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 *sexies* e seguenti L. 3/2012. Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore.

Avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, ex art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinqüies* comma 1 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 19/07/2022

Il Giudice

*dott.ssa Stefania Monaldi*